

N. R.G. 611/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO***Seconda Sezione civile e crisi d'impresa*

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura De Simone	Presidente Relatore
dott. Vincenza Agnese	Giudice
dott. Sergio Rossetti	Giudice

all'esito dell'udienza del 11/06/2026

nel procedimento di omologa del concordato preventivo iscritto al n. r.g. 611/2025 promosso da

, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Berloni (Cod. Fisc. _____), pec: _____ e avv. Renato Grigolo (Cod. Fisc. _____) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei sopra indicati procuratori in Milano, Piazza Sant'Alessandro, 6, 20123

con opposizione di

— (Cod. Fisc. e P. IVA _____), con sede in _____ rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Lupi (C.F. _____) e Francesca Ferrario (C.F. _____), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano (20122 – MI), Via Tommaso Salvini n. 10 e di

AGENZIA DELLE ENTRATE

(C.F. _____), rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato (C.F. _____), nei cui uffici di Milano via Freguglia, 1 è *ex lege* domiciliata

Ha emesso la seguente

SENTENZA

La società _____ (di seguito _____) è operativa nel settore della logistica e delle spedizioni internazionali e consta principalmente di due *assets* costituiti dal ramo d'azienda di _____, che svolge attività e servizi nell'ambito della logistica e della spedizione, e dal ramo d'azienda di _____, operativo nel settore delle operazioni portuali in



conto terzi in forza della licenza di impresa quadriennale rilasciata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94.

La sede legale è in _____ a far tempo dal 9.4.2024, ma il COMI è in _____, 144 ove la medesima svolge la propria attività principale e si trovano gli uffici amministrativi.

Il capitale sociale è pari a € 500.000,00, interamente detenuto dal socio unico _____ (di seguito _____), società in liquidazione giudiziale dal 14.2.2025.

Con ricorso ex art. 44 CCII depositato il 6.5.2025 la società ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal Tribunale, ed ha chiesto conferma delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 54, co. 2 CCII a seguito della pubblicazione della relativa domanda nel Registro delle Imprese.

Il Tribunale di Milano ha concesso alla società il termine richiesto fino al 9.7.2025, nominato quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Francesca Cochetti, stabilito obblighi informativi mensili, nonché separatamente confermato le misure protettive richieste. Il termine assegnato è stato successivamente prorogato sino al 7.9.2025.

La documentazione integrativa è stata tempestivamente depositata e al Collegio sono stati forniti i chiarimenti richiesti con decreto del 7.10.2025.

In pendenza del termine ex art.44 CCII, avendo la società prospettato di aver ricevuto una proposta irrevocabile da parte di _____ di affitto d'azienda, avente ad oggetto l'azienda completa di ogni sua componente, per una durata contrattuale di 12 mesi ad un canone di € 26.400,00 annui con obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, il Tribunale ha dato corso alla procedura ex art.91 CCII. All'esito della gara, la medesima _____ è risultata aggiudicataria al canone di € 43.040,00/anno oltre ad IVA.

Le ragioni della crisi sono state individuate dall'istante, in principalità, come di natura finanziaria e collegate al rapporto con il socio unico _____. Nel novembre 2021 era stato sottoscritto un contratto di finanziamento che vedeva la controllata in veste di mutuante e la controllante in veste di mutuataria, a fronte del quale l'odierna ricorrente si era impegnata a finanziare _____ fino a concorrenza di €15.000.000,00. In conseguenza nel negozio concluso, AOC aveva versato alla controllante circa €10.000.000,00 di liquidità propria e mutuata da _____, mediante finanziamento chirografario con garanzia _____ per €6.000.000,00. In breve tempo era poi emersa la crisi conclamata di _____ e il finanziamento non era stato restituito se non in parte. La tensione finanziaria di _____, a cascata, aveva determinato un allungamento nei tempi di pagamento dei fornitori e l'insorgere di un importante contenzioso con la proprietaria dell'immobile in cui _____ esercitava il ramo aziendale di _____. Da qui, lo sfratto per morosità, la progressiva dimissione dei migliori dipendenti, l'assenza di personale di importanza strategica, il venir meno del supporto delle Banche e la necessità di accesso ad uno strumento di ristrutturazione della crisi.

Il concordato proposto è qualificabile in continuità aziendale indiretta, attuata mediante affitto e previsione di successiva cessione d'azienda.

L'affitto d'azienda, concluso, costituisce una parte delle operazioni individuate nel piano per ristrutturare il debito della ricorrente. Tale risultato verrà raggiunto, nella prospettiva del piano, entro il termine finale del 31.12.2028 principalmente mediante (i) l'incasso dell'affitto



d'azienda, complessivamente considerata; (ii) la successiva vendita dell'azienda (iii) l'incasso dei crediti vantati dalla ricorrente; (iv) il risarcimento realizzabile mediante le azioni di responsabilità da proporre nei confronti dei membri dell'organo amministrativo, di controllo e verso la società di revisione; (v) la transazione fiscale e previdenziale.

La proposta definitiva posta al voto dei creditori, come rettificata da ultimo sulla base delle indicazioni commissariali, prevede, per un monte debiti complessivo di € 12.424.988,19, e un attivo realizzabile in ottica concordataria di € 2.750.698,60, l'integrale pagamento dei creditori di seguito elencati nel rispetto della graduazione delle legittime cause di prelazione (APR) come disposto dall'art. 84, co. 6, CCII e, in particolare:

- (a) il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati con grado anteriore a quello di ;
- (b) la soddisfazione parziale del credito privilegiato di per € 745.131,76, con conseguente degrado per la parte incapiante al chirografo;
- (c) un importo residuo pari a € 364.074,30, destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari, suddivisi nelle seguenti classi con le relative percentuali di pagamento:

- Classe 1 - Istituti Previdenziali (INPS) 6,00% € 42.985,55.
- Classe 2 - INAIL 6,00% € 1.334,55
- Classe 3 - Agenzia Entrate (e altri enti tributari) 5,70% € 784.042,15
- Classe 4 - (quota degradata al chirografo) 3,55% € 3.480.226,76
- Classe 5 - Istituti Bancari (chirografari) 3,49% € 597.511,82
- Classe 6 - Fornitori Altri 3,36% € 722.372,43
- Classe 7 - Fornitori strategici (art. 85 c. 3 CCII) 3,36% € 4.409.890,63
- Classi 8 e 9 - Fornitori Agenti e Artigiani 100% (oltre 180 gg. dall'omologa

- (d) qualora, poi, fosse ritenuta fondata la contestazione la validità del mutuo e della relativa garanzia di , verrebbe "liberato" l'importo ulteriore di € 745.132 da destinarsi a maggior soddisfacimento dei crediti.

È pure previsto nel piano un fondo per il rischio derivante da potenziali maggiori passività o minori attività stimato in euro 100.000,00, a copertura anche degli interessi sul privilegio.

Con provvedimento del 10.11.2025, valutati sussistenti i presupposti di legge, anche in ordine alla corretta formazione delle classi e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori proposta e alla conservazione dei valori aziendali, preso atto del favorevole parere espresso dal Commissario giudiziale, è stata aperta la procedura, nominato il giudice delegato, confermato il Commissario giudiziale, fissato il termine per il deposito del fondo spese e stabiliti i termini per l'espressione del voto dei creditori tra il 10.4.2026 e il 20.4.2026.

All'esito delle operazioni di voto, il concordato non è risultato approvato non essendo stata ottenuta la maggioranza in tutte le classi di voto prevista dall'art.109 comma 5 CCII.

In particolare, le maggioranze richieste dall'art. 109 CCII sono state raggiunte limitatamente alle classi 8 e 9.

Visto l'esito, la proponente si è avvalsa della facoltà attribuitale dall'art. 112, comma 2, CCII e ha richiesto al Tribunale di omologare forzosamente il concordato dalla stessa proposto, mediante *cram down* fiscale e ristrutturazione trasversale.

Il Tribunale ha così fissato udienza per l'omologazione in Camera di Consiglio all'11.6.2026.

Nel giudizio di omologazione si sono costituiti, opponendosi, la società e Agenzia delle Entrate.



La società ha dedotto in via principale l'illegittimità del piano per violazione di diritti di terzi, evidenziando come la proposta concordataria includa nel perimetro dell'azienda beni oggetto di locazione finanziaria, di proprietà della stessa opponente, destinandoli alla prosecuzione dell'attività e alla successiva cessione in favore di un terzo, senza prevedere l'integrale soddisfacimento del credito né il rispetto delle condizioni contrattuali. Secondo la prospettazione di parte, tale impostazione determinerebbe una indebita compressione del diritto di proprietà e una modifica unilaterale dei rapporti contrattuali in essere, con conseguente infattibilità giuridica del piano ostativa all'omologazione.

La medesima opponente ha altresì contestato la sussistenza dei presupposti per l'omologazione forzata ai sensi dell'art. 112 CCII, evidenziando, da un lato, il mancato raggiungimento della maggioranza delle classi e, dall'altro, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione della ristrutturazione trasversale, in difetto sia di una classe effettivamente "svantaggiata" favorevole alla proposta. Ha inoltre dedotto la non divisibilità dell'assunto secondo cui il meccanismo di cui all'art. 88 CCII consentirebbe la conversione del voto contrario dell'amministrazione finanziaria in voto favorevole, sostenendo, al contrario, che esso operi nei soli limiti della neutralizzazione del dissenso. Infine, ha censurato la fattibilità economica del piano, ritenuto fondato su poste attive connotate da elevata aleatorietà e, pertanto, inidoneo a garantire una reale convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'Agenzia delle Entrate ha, a sua volta, articolato opposizione incentrata principalmente sulla non corretta formazione delle classi e sulla conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 112 CCII. In particolare, l'Amministrazione ha dedotto che il classamento operato dalla proponente sarebbe viziato sia per l'indebito accorpamento, in un'unica classe, di creditori pubblici portatori di posizioni non omogenee (Erario ed Agenzia delle dogane), sia per la speculare separazione di classi (in particolare le classi 8 e 9) connotate, invece, da sostanziale identità di posizione giuridica e interessi economici, con finalità meramente strumentali al conseguimento di una maggioranza apparente.

Sotto un distinto profilo, l'Agenzia ha contestato il mancato raggiungimento della maggioranza delle classi, rilevando come l'approvazione abbia riguardato esclusivamente due classi su nove e come tale dato non possa essere superato mediante il ricorso al meccanismo di cui all'art. 88 CCII, il quale – anche alla luce della sua funzione – non consentirebbe di attribuire valenza favorevole al voto contrario espresso dai creditori pubblici.

Inoltre, l'opponente ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della seconda ipotesi di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), rilevando che le classi favorevoli (8 e 9) non potrebbero qualificarsi come "svantaggiate", atteso che le stesse risultano integralmente soddisfatte, sia pure con pagamento dilazionato, circostanza che, ad avviso dell'Agenzia, non integra il richiesto pregiudizio economico.

Infine, l'Agenzia ha rimarcato la debolezza complessiva del piano sotto il profilo economico, evidenziando come il vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria risulti limitato e fortemente condizionato da poste attive di incerta realizzazione, con conseguente dubbia convenienza della proposta.

Il Commissario giudiziale, nel parere reso ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII, ha confermato il proprio complessivo giudizio favorevole sulla proposta concordataria in raffronto all'alternativa liquidatoria.

Pur dando atto della fondatezza del rilievo sollevato dall'Agenzia delle Entrate in ordine a un errore nella formazione della classe 8 – rilievo che lo stesso Commissario condivide –, egli ha tuttavia escluso che tale vizio assuma carattere dirimente ai fini dell'esito della procedura,



evidenziando come la relativa criticità possa essere agevolmente superata mediante la ricollocazione del credito nella classe 6, senza che da ciò derivino effetti apprezzabili sul computo delle maggioranze né, più in generale, sull'equilibrio della proposta.

Il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112 comma 1 CCII.

Quanto alla regolarità della procedura, dall'esame complessivo degli atti risulta che il procedimento si è svolto nel puntuale rispetto delle forme e delle scansioni previste dalla disciplina codicistica, senza che siano emerse violazioni dei principi di adeguata informazione del ceto creditorio, di trasparenza del processo decisionale e di effettiva partecipazione al voto. Con riguardo, invece, alla formazione delle classi, occorre procedere a un riesame del requisito di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici dei creditori appartenenti alla medesima classe, ai sensi dell'art. 2, lett. r), CCII, alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, l'ente ha censurato, da un lato, l'accorpamento nella classe 3 dei crediti riconducibili all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e alle altre articolazioni dell'amministrazione finanziaria, assumendo la non omogeneità delle rispettive posizioni; dall'altro, ha contestato la distinzione tra la classe 8 (agenti), recante un credito di modesta entità riferibile a un unico soggetto operante nel settore dei trasporti, e la classe 9 (artigiani), composta da più creditori, in parte appartenenti al medesimo ambito operativo, rilevando come entrambe le classi sarebbero riconducibili al medesimo privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis, nn. 3 e 5, c.c. e sarebbero portatrici di interessi economici sostanzialmente omogenei, in quanto integralmente soddisfatte con pagamento differito.

La prima contestazione non può trovare accoglimento. Le posizioni inserite nella classe 3 risultano accomunate dalla medesima natura giuridica, trattandosi di crediti tributari assistiti da privilegio generale mobiliare, collocati secondo il grado di cui ai nn. 18 e 19 dell'art. 2778 c.c.; tale omogeneità sostanziale legittima la scelta della proponente di accorparli in un'unica classe, in conformità ai criteri normativi di riferimento.

Diversamente, la censura relativa alla classe 8 appare parzialmente fondata. Come chiarito dal Commissario giudiziale, la classe in questione risulta in effetti priva di autonoma giustificazione, essendo composta da un unico creditore () erroneamente qualificato come "agente", laddove si tratta, invece, di una società di trasporti di rilevanti dimensioni. Tuttavia, tale creditore non può essere ricondotto alla classe 9, come proposto da AdE, non trattandosi di soggetto riconducibile alla categoria degli artigiani, bensì deve essere correttamente ricollocato nella classe 6, con la quale condivide la posizione giuridica e l'interesse economico. Ne deriva che la classe 8 deve essere espunta, con conseguente irrilevanza del relativo voto autonomamente considerato.

In tema di classi si rileva altresì – e sul punto non vi è contestazione – che la classe 4, riferita a , pur formalmente prevista, non ha partecipato al voto in quanto meramente eventuale e priva di attualità, essendo correlata a una garanzia non escussa; essa assume, pertanto, rilievo ai soli fini del riparto e deve essere correttamente esclusa dal novero delle classi votanti.

Va poi considerato che all'interno di ciascuna classe è stata rispettata la parità di trattamento, mentre la differenziazione nella soddisfazione tra le singole classi si giustifica alla luce della diversità degli interessi, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.



In ordine all'ammissibilità della proposta di concordato, non sono emersi elementi sopravvenuti idonei a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già espressa in sede di apertura della procedura.

Quanto alla fattibilità del piano, intesa quale assenza di manifesta inidoneità al conseguimento degli obiettivi programmati, le valutazioni originariamente formulate dalla società e dal professionista attestatore – che qualificano il piano come economicamente sostenibile e idoneo al superamento dello stato di insolvenza – trovano sostanziale conferma nelle conclusioni del Commissario giudiziale.

Quest'ultimo, pur dando atto di profili di aleatorietà con riferimento ad alcune componenti dell'attivo – in particolare quelle connesse alle azioni di responsabilità, stimate in via prudenziale in € 600.000,00 – ha ritenuto tali elementi non tali da comprometterne la complessiva tenuta, escludendo che il piano presenti caratteri di manifesta implausibilità, in quanto sostenuto da flussi più stabili e strutturali, quali il corrispettivo derivante dall'affitto e dalla cessione dell'azienda (pari a circa € 450.000,00), idonei a fondare un giudizio di attendibilità economica complessiva.

Le contestazioni mosse dagli oppositori in punto di fattibilità si risolvono, per contro, in rilievi di carattere prevalentemente astratto, non supportati da elementi idonei a scalfire le valutazioni tecniche del Commissario, risolvendosi in una diversa lettura del grado di rischio di alcune poste attive che, per loro natura, restano eventuali, ma non determinanti ai fini dell'equilibrio complessivo del piano.

In tale prospettiva, le azioni di responsabilità si configurano come una componente eventuale dell'attivo e, come tale, non decisiva ai fini del giudizio comparativo di convenienza, fondato invece su dati economici certi e già sufficienti a sostenere la non deteriorità della proposta.

Parimenti infondata è la censura di relativa alla pretesa infattibilità giuridica del piano per indebita inclusione di beni in leasing nel perimetro aziendale. Dalle risultanze istruttorie emerge, infatti, che i rapporti di locazione finanziaria sono stati gestiti nell'ambito dell'affitto d'azienda secondo le ordinarie regole del trasferimento dei contratti, con corretta imputazione degli obblighi in capo al soggetto subentrante, senza alterazione del diritto di proprietà del concedente né modifiche unilaterali delle condizioni negoziali, difettando, pertanto, il denunciato vizio invalidante.

Passando all'esame dell'esito delle operazioni di voto, deve rilevarsi che le stesse hanno interessato otto classi votanti, delle quali hanno espresso voto favorevole esclusivamente le classi nn. 8 e 9, mentre tra le dissenzienti figurano, tra le altre, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alla non corretta formazione della classe 8, deve procedersi, in un'ottica prudenziale e sostanzialistica, alla sua espunzione dal computo, con conseguente ricollocazione – ai fini della prova di resistenza - del relativo credito nella classe 6, che permane, nondimeno, come classe dissenziente.

Ne consegue che, nel corretto assetto delle classi votanti, il consesso deve essere rideterminato in sette classi complessive, di cui una sola favorevole, individuata nella classe 9.

In virtù dell'esito delle votazioni il debitore ha, innanzi tutto invocato la natura non deteriore della soluzione concordataria per i creditori istituzionali dissenzienti, ex art. 88 co. 4 CCII.

La prospettazione della società è corretta.

Nel giudizio di *cram down* disciplinato dall'art. 88, comma 4, CCII, il Tribunale è chiamato a omologare il concordato sostituendo la propria valutazione alla deliberazione assente o negativa espressa dagli enti creditori pubblici, allorché ritenga che la proposta non sia deteriore



rispetto all'alternativa liquidatoria, sì da qualificare come ingiustificata l'assenza di voto positivo.

Ai fini di tale valutazione, occorre tuttavia procedere al confronto tra la prospettiva di soddisfacimento dei creditori assicurata dal piano concordatario e l'utilità dagli stessi conseguibile nell'ipotesi di alternativa liquidatoria.

Il Commissario giudiziale ha motivato in maniera argomentata il giudizio di non deteriorità del trattamento riservato ai crediti degli enti pubblici evidenziando, in termini quantitativi e comparativi, che la proposta concordataria assicura comunque una soddisfazione – seppur contenuta – superiore a quella conseguibile nello scenario liquidatorio. In particolare, a fronte di un passivo complessivo pari a circa € 12,4 milioni e di un attivo disponibile stimato in circa € 2,75 milioni, il piano prevede per le classi pubbliche (INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, per complessivi circa € 49.631,66) un pagamento, rispettivamente, nella misura del 6% (INPS e INAIL) e del 5,7% (AdE), per un esborso complessivo di poche migliaia di euro, mentre nello scenario di liquidazione giudiziale il grado di soddisfacimento per tali crediti risulterebbe sostanzialmente nullo o comunque inferiore, stante l'assorbimento dell'attivo da parte delle poste prededucibili e privilegiate di grado anteriore. Il Commissario ha altresì rilevato che, pur trattandosi di un differenziale economico contenuto (stimato in circa € 200.000,00 complessivi tra scenario concordatario e liquidatorio), la proposta presenta un margine positivo, ancorché minimo, che consente di ritenere integrato il requisito della non deteriorità, anche alla luce del fatto che nello scenario liquidatorio verrebbero meno i flussi derivanti dalla continuità (in particolare il corrispettivo per l'affitto e la cessione d'azienda pari a circa € 450.000,00), con conseguente peggioramento della prospettiva di soddisfacimento dei creditori pubblici.

Passando all'analisi della ricorrenza delle condizioni di cui all'art.112, comma 2, CCII per omologare il concordato in continuità aziendale, su richiesta del debitore, nonostante il dissenso di alcune classi, va innanzi tutto determinato il valore di liquidazione e così, per differenza rispetto all'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del piano, il valore eccedente quello di liquidazione.

Nella specie il valore di liquidazione è stato quantificato dal Commissario in €2.318.698,00, l'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del Piano in € 2.750.698,60 e quindi il valore eccedente quello di liquidazione è per cui pari a 432.000,00 (v. relazione ex art.105 e ex art.48 CCII).

Veniamo all'esame delle singole condizioni che devono essere tutte congiuntamente presenti: lett.a): osserva il Commissario che *“per quanto concerne la distribuzione dell'attivo secondo l'APR con il valore di liquidazione, sia per che per la sottoscritta si andranno a soddisfare integralmente, le spese di giustizia, le prededuzioni, i fondi rischio ed i creditori aventi privilegio ex art. 2751 bis, c.c. Per residuerebbero € 942.747,58 per al privilegio, somma che la sottoscritta rettifica in € 745.131,76 e ciò, sostanzialmente, per le rettifiche in aumento operate sui crediti dei dipendenti e degli artigiani considerando altresì le somme che emergerebbero a debito solo in caso di liquidazione giudiziale per quanto concerne i licenziamenti dei dipendenti”*. Alla luce di questa puntuale verifica risulta evidente che la proposta concordataria applica la regola della c.d. *absolute priority rule* nella ripartizione del valore di liquidazione, come previsto dall'art. 84, comma 6, CCII, sicché ai sensi dell'art. 85, comma 4, CCII, il trattamento previsto per ciascuna classe mantiene fermo l'ordine delle cause legittime di prelazione;



lett.b) è rispettato il principio di non discriminazione sancito dalla previsione normativa, posto che in relazione al valore eccedente quello di liquidazione lo stesso viene ripartito secondo la c.d. *relative priority rule* di cui al sesto comma dell'art. 84 CCII;

lett.c) la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all'importo del rispettivo credito;

lett.d) è la condizione più complessa da accertare per cui si impone una riflessione preliminare. La previsione normativa consente la ristrutturazione trasversale in presenza di due situazioni alternative: a) che la proposta risulti approvata da una maggioranza di classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione; b) che la proposta risulti approvata da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Ad avviso del Collegio si è qui realizzata l'ipotesi a) in quanto, la proposta deve valutarsi come approvata a maggioranza delle classi.

Come sopra esposto, nel giudizio di *cram down* disciplinato dall'art. 88, comma 4, CCII, il Tribunale è chiamato a procedere all'omologazione del concordato sostituendo la propria valutazione a quella – mancante o negativa – espressa dagli enti creditori pubblici, allorché accerti che il trattamento loro riservato non sia peggiore rispetto all'alternativa liquidatoria, sì da rendere ingiustificato il dissenso o l'inerzia manifestata. Ai fini di tale verifica si è proceduto a un giudizio comparativo tra l'utilità ricavabile dalla proposta concordataria e quella conseguibile nello scenario di liquidazione giudiziale, secondo un criterio di valutazione sostanziale fondato sulla non inferiorità del trattamento. Il Commissario giudiziale, con valutazione condivisibile, ha congruamente motivato il giudizio di non deteriorità del trattamento dei crediti pubblici, evidenziando come, pur in presenza di un livello di soddisfacimento contenuto, la proposta consenta comunque un recupero superiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sotto distinto ma connesso profilo, occorre ora soffermarsi sulla portata applicativa dell'art. 88, comma 4, CCII, come risultante dalle modifiche introdotte dal correttivo del D.Lgs 13.9.2024 n.136 2024, che hanno inteso chiarire e rafforzare il meccanismo del c.d. *cram down fiscale* nel concordato in continuità aziendale.

Nel testo previgente, la disposizione presentava margini di ambiguità in ordine agli effetti della mancata adesione dei creditori pubblici, in particolare con riguardo alla possibilità di incidere sul computo delle maggioranze. Il nuovo assetto normativo, invece, distingue espressamente due alternative operative: da un lato, la rilevanza del voto pubblico quale elemento “determinante” ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi; dall'altro, la possibilità di escludere le classi dei creditori pubblici dal computo.

Tale formulazione, lungi dal limitarsi a una mera neutralizzazione del dissenso, consente di valorizzare il dato funzionale della decisività del voto, ponendo la norma nel solco di una disciplina che mira a evitare che l'inerzia o il dissenso dell'amministrazione possano ostacolare soluzioni concordatarie economicamente più vantaggiose.

In questa prospettiva, ove ricorrano i presupposti della non deteriorità e della decisività del voto pubblico, deve ritenersi che il meccanismo del *cram down* non operi in termini puramente ablatori (mediante esclusione o “sterilizzazione” del voto), ma consenta – sul piano sostanziale – di considerare tale voto come idoneo al raggiungimento della maggioranza, anche attraverso una forma di conversione funzionale del dissenso.

Una simile interpretazione risulta coerente sia con il dato letterale della norma, che contempla espressamente l'ipotesi in cui l'adesione sia determinante, sia con la *ratio* dell'intervento



legislativo, volto a superare ingiustificate resistenze degli enti pubblici a fronte di proposte non deteriori.

Nel caso in esame, essendo sette le classi votanti, ed avendo espresso voto favorevole solo una classe, il voto delle tre classi di INPS, INALI e AdE si configura come determinante per il raggiungimento delle maggioranze.

Ne consegue che il voto contrario espresso dai creditori pubblici – segnatamente INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate – assume carattere determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi e, in presenza della accertata non deteriorità del trattamento loro riservato, può essere utilmente considerato ai fini dell'omologazione, secondo una lettura che ne valorizza la funzione nel meccanismo deliberativo.

Deve altresì rilevarsi che la classe favorevole residua (classe 9), composta da creditori artigiani, è portatrice di crediti assistiti da diritti di prelazione, sicché risulta soddisfatto anche il requisito della presenza di almeno una classe privilegiata aderente alla proposta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che risultano integrati tutti i presupposti richiesti dall'art. 112 CCII per l'omologazione forzata del concordato, con conseguente rigetto delle opposizioni e accoglimento della domanda di omologazione.

In ragione della complessità e novità delle questioni affrontate appare di giustizia compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Rigettata ogni altra domanda, omologa il concordato preventivo della società

(C.F.), con sede legale in ma
in , in persona del suo legale
rappresentante e Amministratore Unico, (C.F.
);

dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest'ultima consegna al Commissario giudiziale, dott. Francesca Cochetti, sino all'adempimento del concordato:

- i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;

- i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dal Commissario giudiziale, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento;

dispone che la società consegna al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario;

dispone che i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale che siano immediatamente evincibili le relative dinamiche ed il Commissario giudiziale sia posto nella condizione di esercitare un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;

dispone che la società, a cadenza trimestrale (entro il primo giorno lavorativo del mese solare), trasmetta al Commissario giudiziale un prospetto contenente un aggiornamento sulle



esposizioni in essere per ciascuna Banca con la quale stia intrattenendo o abbia intrattenuto nel corso del concordato rapporti commerciali, oltre che una dettagliata situazione degli utilizzi degli affidamenti auto liquidanti;

dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;

dispone che il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;

i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;

le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziale, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

compensa tra le parti le spese di lite;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII;

Milano, 11 giugno 2026

Il Presidente
dott. Laura De Simone

